Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI MARCEDUSA

STATUTO

(Approvato con deliberazione nr. 24 del 02.04.1994).

TITOLO I

CAPO I

La comunità – L'autonomia – Lo Statuto

Art. 1

La comunità

A – L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'autorità politico-amministrativa del Comune di Marcedusa, che è l'Ente autonomo nei limiti e nelle competenze dei canoni fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

B – Nella salvaguardia degli interessi della comunità intera gli organi del Comune tutelano ed assicurano la promozione dei valori culturali, sociali economici e politici, che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo di rinnovamento e di continuo e costante miglioramento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria (storia e cultura albanese) ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

C - Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e materiali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini e così concorrere all'elevazione delle loro qualità di vita.

D – La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazioni prescritte dalla Legge e dallo Statuto, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art. 2

L'autonomia

A – L'attribuzione alla comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

B – Il Comune agisce affermando il principio di solidarietà ed opera per la salvaguardia dei diritti dei cittadini, tende al superamento delle disparità economiche, sociali, civili e culturali ed attua principi di uguaglianza e di dignità

sociale dei cittadini cercando sempre e comunque il continuo sviluppo della persona umana.

C – Il Comune programma la propria azione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione Europea, con preciso riferimento alla Carta Europea dell'Autonomia Locale (approvata e firmata a Strasburgo il 15.10.1985).

D – Il fine dell'attività amministrativa del Comune deve essere caratterizzato dai criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione, sempre caratterizzata dalla più assoluta trasparenza tecnica, giuridica ed amministrativa.

E – Per il raggiungimento dei fini sinora esposti il Comune può promuovere rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali, anche attraverso la forma del gemellaggio.

Art. 3

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Lo Statuto

A – Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.

B – Lo Statuto, liberamente approvato dal C.C., redatto e valutato anche con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

C - Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, sempre e comunque nell'ambito della vigente Legge.

D – Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statuaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

CAPO II

Il Comune

Art. 4

Il ruolo

A – Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento, coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

B – Il Comune assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità, promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini, attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con

il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

C – Il Comune promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5

Le funzioni

A – Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che assicura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative concernenti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme or ora richiamate, ed in un tal contesto rivestono carattere

primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settore organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.

B – Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, vengono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le medesime, il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla Legge, assicurando nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

C – Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o subdelegate dalle Regioni per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 6

L'attività amministrativa

A – L'attività amministrativa del Comune deve essere uniformata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli

atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

B – La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

C – Apposite norme del presente Statuto e dei Regolamenti attuano le norme stabilite dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Partecipazione attiva) garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

A – I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune e che definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri, sono quelli che risultano dal piano topografico sancito dall'art. 9 della Legge n. 1228 del 1954, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

B – Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria

circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

C – La sede del Comune è posta in Piazza Municipio, e può essere modificata e trasferita soltanto con atto deliberativo adottato dal C.C., in questa sede si riuniscono per uso e consuetudine tutti gli organi e le Commissioni comunali, soltanto in via, eccezionale, per particolari esigenze, potranno essere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

autorizzate riunioni degli organi e commissioni in sedi diverse e, comunque, con delibera adottata dalla G.M., nell'ambito territoriale del Comune.

D – Il gonfalone e lo stemma del Comune, di cui lo stesso ha diritto di fregiarsi, attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono conformi ai bozzetti allegati, che insieme alle rispettive decisioni, fanno parte integrante del presente Statuto. La fascia tricolore, indossata dal Sindaco nelle manifestazioni ufficiali e nelle tradizionali ricorrenze storico-culturali di questo Comune, può essere completata con lo stemma, di cui al 1° capoverso di questo comma D; comunque l'uso

della fascia tricolore, dello stemma e del gonfalone viene disciplinato dalla Legge e dal Regolamento.

E – La G.M. può autorizzare, sempre in ossequio alla Legge ed al Regolamento, con proprio atto deliberativo, l'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune.

CAPO III

Art. 8

La potestà regolamentare

A – I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal C.C.. La G.M. propone l'adozione dei Regolamenti, in ossequio ai poteri delegati può, se a ciò delegata dal C.C., predisporre un Regolamento relativo ad una specifica materia, ma al C.C. spetta sempre la competenza esclusiva di approvarli, modificarli ed abrogarli.

B – La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto, al fine di realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

C – Divenuta esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della Legge 142 dell'8/6/1990, la deliberazione di approvazione del Regolamento viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale, una copia viene depositata in Segreteria per il medesimo periodo e tutti i cittadini, durante le ore di ufficio,

possono chiedere spiegazioni e delucidazioni di pertinenza del Regolamento al titolare dell'ufficio medesimo (Segretario).

D – I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

CAPO IV

Art. 9

Le funzioni di programmazione e pianificazione

A – Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo i criteri idonei a realizzarlo assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari, concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede per quanto di sua competenza alla loro attuazione.

B – Il Comune partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le vigenti norme della Legge regionale.

C – Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

D – Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II

CAPO I

Gli organi elettivi

Art. 10

Ordinamento

A – Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

B – Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto, dalle Leggi regionali e dalle Leggi dello Stato.

C – La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare un'efficiente ed efficace forma di governo delle collettività comunali.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Art. 11

Ruolo e competenze generali

A – Il C.C. è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto, ed è costituito a Marcedusa da n. 12 Consiglieri, di cui 8 di maggioranza, oltre al Sindaco, e 3 di minoranza.

B – Spetta al C.C. di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmativo.

C – Le attribuzioni generali del C.C., quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate su tutte le attività del Comune nelle forme prescritte dal presente Statuto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

D – Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di anni cinque, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

A – Il C.C. definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativo secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

1) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i Regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
2) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i Regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina e la fissazione dei tributi e delle tariffe nei limiti stabiliti dalle Leggi dello Stato;
3) agli atti di pianificazione finanziaria annuale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di intervento, agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
4) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
5) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

B – Il C.C. definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

C – Il C.C. può esprimere direttive per l'adozione da parte della G.M. di quei provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

D – Il C.C. può adottare risoluzioni, mozioni, ord. del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con altri atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 13

Funzioni di controllo politico-amministrativo

A – Il C.C. esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, sempre in ossequio alle procedure dalla Legge prescritte per il rinnovo del Consiglio medesimo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, fermo restando il principio che apposito Regolamento interno può disciplinare la convocazione ed il funzionamento del civico consenso, per le attività:

1) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
2) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

B - Nei confronti dei soggetti di cui al punto 2 del precedente comma, l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

C – Il C.C. verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento la coerenza dell'attività dei

soggetti ed organizzazioni di cui al 1° comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

D – Il Revisore dei conti consuntivi adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge e collabora con il C.C. nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le seguenti modalità:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1) segnalando al C.C., in occasione della presentazione del bilancio di previsione i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
2) segnalando aspetti e situazioni della gestione economica finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
3) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
4) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del C.C. relativa all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare

parere consultivi nei particolari argomenti d'ordine finanziario.

Art. 14

Gli atti fondamentali

A – Il C.C. ha esclusiva competenza per l'adozione degli atti stabiliti ed elencati dal secondo comma dell'articolo 32 della Legge n. 142/90, a mezzo dei quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.

B – Sono inoltre di competenza del C.C. gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della citata Legge 142, sia emanate con Leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 15

Prerogative e compiti del Consigliere comunale

A – I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, essi rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni con piena libertà d'opinione e di voto; sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberativi del Consiglio.

B – Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, ed abbiano espresso voto contrario ad una

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

C – Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del C.C.;
- presentare all'esame al C.C. interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

D – Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento e dalla Legge, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario comunale le copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa;
- il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.

E – Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri al Sindaco, per iscritto, vengono comprese nell'ordine del giorno della prima successiva adunanza del Consiglio. Il Consiglio, dopo aver preso atto delle dimissioni presentate, provvede alla immediata surrogazione.

F – Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionale o altra natura abbia interesse ad
una deliberazione deve assentarsi dalla adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che venga registrata a verbale. Il Regolamento definisce e determina i casi nei quali può considerarsi inesistente il conflitto di interesse.

G – I Consiglieri comunali durano in carica cinque anni e, dopo tale periodo, cadono dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, fermo restando che l'elezione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza del Consiglio comunale sono regolati dalla Legge. Il Consigliere anziano è quel Consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di suffragi, ed esercita le funzioni prescritte dalla Legge.

Art. 16

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

I gruppi consiliari

A – I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo spetta la rappresentanza e la prerogativa di un gruppo consiliare. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del suo Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione
del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato "Capogruppo" il Consigliere più anziano del gruppo.

B – La conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; ha funzioni di commissioni per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale. Con il Regolamento sono definiti i mezzi e le strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro.

Art. 17

Commissioni consiliari permanenti

A – Il Consiglio comunale può costituire, al suo interno, commissioni permanenti, stabilendo il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella seduta successiva a quella dell'elezione della G.M.; tali commissioni sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e vengono eletti con voto palese nella seduta successiva, dopo che la conferenza dei Capigruppo, su richiesta del Sindaco, ha comunicato i nomi degli eleggendi. Il Presidente di ciascuna commissione eletta è il Sindaco. Gli Assessori ed i Consiglieri che non fanno parte della commissione possono essere invitati a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

B – Il Regolamento determina funzioni e poteri della commissione; ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 18

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Iniziativa delle proposte

L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla G.M., al

Sindaco ed a tutti i Consiglieri, secondo i dettati della vigente normativa di fattispecie ed il Regolamento.

Art. 19

Norme generali di funzionamento

A – Le norme generali di funzionamento del C.C. sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto, nel rispetto di tutte le Leggi di pertinenza.

B – Il C.C. è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo delegato. Sino all'elezione del Sindaco e nel caso di dimissioni o decadenza dello stesso, la convocazione e presidenza del Consiglio sono effettuate dal Consigliere anziano.

C – Il C.C. è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge (approvazione del bilancio di previsione e approvazione conto consuntivo) e dallo Statuto.

D – Il C.C. è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dalla G.M. o da un quinto dei Consiglieri comunali e l'adunanza, in tal caso, deve aver luogo entro venti giorni dal ricevimento di detta richiesta.

E – Il C.C. è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'Or.d.g..

F – Ogni deliberazione del C.C. s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge od il

presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese, le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento, nel quale devono essere stabilite le modalità per tutte le votazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

G – Le sedute del C.C. sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dalla Legge o dal Regolamento, in cui esse devono essere segrete. Alle sedute del C.C. partecipa il Segretario comunale, a sua discrezione, può essere coadiuvato da un funzionario da egli stesso incaricato, per la redazione del verbale.

Art. 20

Commissioni speciali

A – Il C.C. può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato un coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

B – Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il C.C. può costituire, nel suo seno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al C.C.. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità prescritte dal Regolamento e dalla Legge.

I poteri del Consiglio, le sue attribuzioni, la sua elezione, la sua validità e giuridicità in generale sono,

comunque, riferite a tutte le norme di fattispecie che la Legge prescrive.

CAPO III

La Giunta Municipale

Art. 21

Composizione

La Giunta Municipale di Marcedusa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero 2 Assessori, tra cui

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

un vice-Sindaco, nominato dal Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'Elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva gli indirizzi generali di governo. Vengono di conseguenza abrogate le norme in contrasto ed il secondo comma dell'art. 23 dello Statuto è così modificato "La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti da consegnare a domicilio".

Art. 22

Elezioni

A - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

B – La convocazione del Consiglio Comunale, disposta dal consigliere più anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

C – L'elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. Entro il termine predetto devono essere tenute, ove necessarie, le riunioni politiche di preparazione (in numero tre), previste dalla Legge, fra le quali intercorre un periodo minimo di almeno cinque giorni.

D – L'elezione viene effettuata con le modalità stabilite dalla Legge, sulla base di un documento programmativo contenente le linee politico amministrative e la linea dei candidati alla carica di Sindaco e di Assessori. Il documento, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, è depositato entro il

quinto giorno antecedente quello dell'adunanza, presso l'ufficio del Segretario comunale, affinché tutti i Consiglieri possono prendere preventiva visione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

E – Le adunanza previste dal presente articolo sono presiedute dal Consigliere anziano, il Regolamento stabilisce le modalità relative alle riunioni suddette, che non sono disciplinate dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 23

Ruolo e competenze generali

A - La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

B - La Giunta compie gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze prescritte dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva ed impulso nei confronti dello stesso.

Art. 24

Esercizio delle funzioni

A – La Giunta municipale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessario la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

B – La Giunta municipale è convocata dal Sindaco, che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è presieduta dal Sindaco, in sua assenza dal Vicesindaco, nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

C – Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della G.M.; esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. Il Regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe e in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta municipale ed i dipendenti preposti all'area e ai settori di attività compresi nella delega.

D – Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al C.C. nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicato al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

E – Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla Legge e dal Regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati dalla G.M. in carica.

Art. 25

Decadenza della G.M.

A – La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco.

B – Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi (Sindaco e Giunta). Il Sindaco e la G.M. cessano dall'incarico in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La

mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi della legge vigente.

Art. 26

Dimissione, cessazione e revoca dell'Assessore

A – Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di un Assessore per altra carica, sono iscritte all'Or.d.g. e comunicate al Consiglio comunale nella prima adunanza. Il Consiglio comunale ne prende atto e, nella stessa seduta, provvede alla sostituzione su proposta vincolante del Sindaco, a maggioranza assoluta dei votanti ed a scrutinio palese.

B – Il Sindaco può proporre al Consiglio la revoca dei singoli componenti della G.M., motivandola e designando il nominativo del sostituto. La revoca e la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno del C.C. nella prima adunanza. Le votazioni sulle proposte del Sindaco sono

effettuate a maggioranza assoluta dei votanti ed a scrutinio palese.

Art. 27

Norme generali di funzionamento

A – Le adunanze della G.M. non sono pubbliche, alle stesse partecipa il Segretario comunale. Il Sindaco può disporre che l'adunanza della G.M., nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzione consultiva, dipendenti e funzionari del Comune, possono essere invitati alle riunioni della G.M., per essere consultati in particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni, possono altresì essere invitati, sempre confunzioni consultive, quei Consiglieri che, per connessione di lavoro, di cultura e competenza, si ritiene possono dare un fattivo contributo all'adozione di atti e deliberazioni.

B – Le norme generali di funzionamento della G.M. sono stabilite, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, dal Regolamento interno.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 28

Ruolo e funzioni

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozioni, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Municipale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta Municipale rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

A – Il Sindaco, nelle funzioni di Capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e della organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B – Convoca e presiede il Consiglio comunale e la G.M., fissandone l'ordine del giorno.

C – Quale Presidente del Consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo Regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo

delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo.

D – Quale Presidente della G.M. ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promovendo dei fini stabiliti nel documento programmatico.

E – Sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e la collaborazione prestata, secondo le sue direttive dal Segretario comunale.

F – Quale ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla Legge della Repubblica.

G – Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto dell'osservanza dei Regolamenti.

H – Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

I – Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

L – Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

M – Il Sindaco nomina i responsabili e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 81/93, nonché dai rispettivi Statuti e regolamenti comunali. In tale opera di nomina il Sindaco deve consultare il Segretario Comunale, che deve esprimere un parere di legittimità, riferita anche alle competenze dei soggetti nominati.

Art. 29

Rappresentanza e coordinamento

A – Segretario com.le o un dirigente faranno parte delle commissioni concorsuali, in rappresentanza dell'Ente comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B – Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione e attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previsti dal presente Statuto.

C – Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal C.C., coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici

periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare la effettuazione dei servizi alle esigenze generali e complessive degli utenti.

Art. 30

Il Vicesindaco

A – Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

B – All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di "Vicesindaco".

B/1 – Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge n. 55 del 19.3.1990, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992, n. 16. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma I° dell'art. 29, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio

determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive Giunte.

C – Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

Art. 31

Poteri di ordinanza

A – Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Legge e dei Regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

B – Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.

C – Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con la osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

D – In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

E – Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto, dal Regolamento, sempre nel rispetto della Legge.

CAPO V

Art. 32

Le Commissioni comunali

A – La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di Legge e di Regolamento che siano interamente costituite da componenti del C.C., è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

B – La nomina delle Commissioni comunali prevista da disposizioni di Legge e di Regolamenti, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla G.M., in base alla designazione

dalla stessa richiesta al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla G.M. fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
Istituti di partecipazione popolare

CAPO I

Art. 33

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

A – La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

B – Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi,

contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui tempi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa e su temi specifici aventi interessi rilevanti per la comunità.

Art. 34

Partecipazione delle forme associative

A – La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali, nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

B – La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

C – Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato, le associazioni di protezione dei portatori di handicap, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nel precedente comma.

D – Un'apposita Commissione consiliare permanente dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 35

Riunioni assemblee e consultazioni

A – Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia, ma nel rispetto delle vigenti norme, appartiene a tutti i cittadini; gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero

svolgimento in forme democratiche, non violente e comunque lecite ed autorizzate, delle autorità pubbliche, sociali, sportive e ricreative, l'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio e può mettere eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo con modalità, durata e condizioni che verranno determinate in appositi atti deliberativi, ma che dovranno precisare le limitazioni e cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici, e può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo per la copertura delle spese.

B – Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

1) per la formazione di comitati e commissioni;
2) per dibattere problemi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3) per sottoporre proposte, programmi e prospettive.

C – Il C.C. e la G.M. di propria iniziativa, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze

sindacali e sociali, nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

Art. 36

Istanze e proposte

A – I cittadini possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al C.C. ed alla G.M. relativi a problemi di interesse generale.

B – Il C.C. o la G.M., entro 30 giorni dal ricevimento, se non saranno in condizione di emanare atti concreti di risoluzione, dovranno adottare apposita deliberazione di presa d'atto del ricevimento della istanza o petizione o proposta, indicando lo stato delle cose ed il programma relativo al procedimento di pertinenza.

CAPO II

Art. 37

Referendum consultivi

A – Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi

quelli di cui al successivo comma D, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumono le proprie determinazioni, consapevoli dell'ordinamento prevalente della comunità.

B – I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del C.C., che fissa il testo da sottoporre agli elettori, la deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati; il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure annesse e conseguenti e previste dal Regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

C – I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata con firme autenticate nelle forme di Legge, da almeno 250 elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del primo gennaio dell'anno del quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum

è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

D – Non possono essere oggetto di referendum:

1) revisione dello Statuto del Comune;

2) disciplina dello Statuto giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

3) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

4) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

5) designazione e nomina di rappresentanti.

E – I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dalle norme statali e regionali di fattispecie e del Regolamento.

F – L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

G – Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

H – Le consultazioni di cui al precedente articolo devono avere per oggetto materia di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

Il diritto di accesso

e l'informazione del cittadino

Art. 38

Pubblicità degli atti e dell'informazione

A – Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti che comunque li riguardano è garantito dalla Legge e dal Regolamento.

B – La Giunta municipale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da esse svolta o

posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

C – La pubblicazione degli atti Ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.

D – Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli ed associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

E – Il diritto di accesso è escluso per i documenti adottati, o da adottare, nei termini e con le modalità di cui al 4° comma dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

F – Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuate nelle forme previste dal Regolamento. L'esame di documenti è gratuito. Il diritto al rilascio di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

copia di atti amministrativi è subordinata al rimborso del solo costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

G – Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono contenuti solo nei casi previsti dal Regolamento ed in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma E. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.

H – Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, 5° e 6° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO IV
Ordinamento degli uffici e del personale

CAPO I

Art. 39

Organizzazione degli uffici e dei servizi

A – Gli uffici comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed

assumono quali obiettivi l'efficacia dell'azione amministrativa per eseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto, opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali principi e responsabilità il Segretario comunale, a mezzo della sua attività di coordinamento, assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promovendo la massima semplificazione dei procedimenti e disponendo l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

B – L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzato flessibile, capace di corrispondere correttamente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi dalla G.M.. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la G.M., su proposta del Segretario Comunale, entro il mese di novembre, formula il piano occupazionale e quello della mobilità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

C – L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresso dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario comunale e persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla capacità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali predette. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessività della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro nel comparto degli enti locali. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento organico, il quale recepisce sempre le norme contrattuali del comparto degli enti locali, regolamenta la responsabilità, le sanzioni disciplinari e relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riassunzione in servizio.

D – Il Comune garantisce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promovendo, per le scelte fondamentali che attingono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

E – La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite, è individuata e definita rispetto agli obiettivi di servizio di ciascun operatore si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio delle funzioni supera tali limiti.

F – All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO II

Il Segretario comunale

Art. 40

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ruolo e funzioni

A – Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruoli e compiti di alta direzione all'esercizio dei vari dipendenti del Comune, dei quali

coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli obiettivi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

B – E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporli al Consiglio ed alla Giunta, esprime i pareri e le attestazioni prescritte dalla Legge e completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

C – Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte dei dipendenti, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi a tal fine necessari.

D – Partecipa alle riunioni del Consiglio e della giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni; assicura la redazione dei verbali dell'adunanza, ed a tale fine può designare un dipendente, secondo le norme prescritte dal Regolamento.

E – Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dalla Legge e dal Regolamento ed, in particolare, le seguenti:

1) stipula i contratti nell'interesse del Comune; e la funzione rogante, in questo caso è demandata al notaio o ad altro Segretario a scavalco;
2) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul funzionamento amministrativo;
3) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del Regolamento;
4) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
5) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il Regolamento;

7) il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dipendente del Comune.

TITOLO V
I servizi pubblici comunall

CAPO I
Competenze del Comune

Art. 41

Servizi comunali

A – Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

B – Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio le modifiche alle forme di gestione nei servizi in atto gestiti.

C – I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.

Art. 42
Gestione dei servizi pubblici

A – Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici in una delle forme previste dalla Legge ed in

modo da assicurare la massima funzionalità al minor costo (servizi in economia, concessione a terzi, ecc.).

B – Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, svolge tali attività principalmente nei settori organici dei servizi speciali, dell'assetto ed utilizzazione dei territori e dello sviluppo, economico secondo le Leggi.

C – Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere, nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della Legge sull'azione amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

D – Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO VI
Territorio – Gestione economica finanziaria e contabilità

Art. 43
Demanio e patrimonio

Il Regolamento disciplina, nel rispetto della Legge, l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli

inventari, che devono contenere l'elencazione di tutti i beni comunali, demaniali e patrimoniali che sono soggetti a continua tutela e salvaguardia da parte degli organi elettivi e delle amministrazioni e la cui gestione deve garantire l'effettiva utilità per la comunità.

Art. 44
Servizio economico

Il Regolamento disciplina il servizio di economato ed affida alla figura giuridica dell'Economo tutte le caratteristiche giuridiche e tecniche dalla Legge previste.

Art. 45
Il bilancio comunale

A – La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla; gli atti con cui essa viene definita e rappresentata sono:

Il bilancio di previsione annuale e la relazione revisionale e programmatica.

La relazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

B – Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma, sono predisposti dalla Giunta municipale, che può essere coadiuvata da apposita Commissione consiliare, e sono sottoposti al Consiglio comunale, entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

C – Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza di Consiglieri presenti; nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 46

Il Revisore dei conti

A – Il Consiglio comunale elegge un Revisore per il conto consuntivo come previsto dalla Legge 142/90.

B – Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di Legge e di Statuto, al suo incarico.

C – Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti di pertinenza, ed adempie al proprio compito con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

D – Il Revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 47

Tesoreria e concessionario della riscossione

A – Il servizio di Tesoreria è affidato al Consiglio comunale ad un Istituto di Credito o a società preposta, che disponga di una sede operativa vicina il più possibile al Comune.

B – La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

C – Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa

disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla Legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

D – Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate, la Giunta municipale decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalla Legge vigente.

E – Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VII
Collaborazione e rapporti con altri enti

Art. 48

Lo Stato

A – Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuite dalla Legge, nelle firme più idonee ad assicurare il migliore funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale ufficiale di Governo.

B – Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi servizi.

Art. 49

La Regione

A – Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle Leggi regionali, nella materia che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

B – Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegato dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

Art. 50

La Provincia

A – Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmativa con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

B – La compatibilità degli strumenti di partecipazione territoriale predisposti dal Comune, con le precisazioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla

Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economici-produttivi, commerciali e tecnici, sia in quelli sociali culturali e sportivi.

Art. 51

La Comunità Montana

A – Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

B – Il Consiglio comunale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Art. 52

Norme transitorie e finali

A – Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal C.C. con la procedura stabilita dall'art. 4 commi terzo e quarto, della Legge 8/6/1990, n. 142.

B – La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al C.C. congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

C – L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma, è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello Statuto.

D – Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottato se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

E – La proposta di revisione od abrogazione respinta dal C.C non può essere rinnovata fintanto che dura il C.C. che l'ha respinta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 53

Entrata in vigore

A – Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

B – Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

C – Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

D – Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

E – Il C.C. promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.